



PROCURA GENERALE della Corte di Cassazione

**UDIENZA DEL 10/01/2020 RG:
20288/2019**

Il Sostituto Procuratore Generale

Visti gli atti relativi ai ricorsi in oggetto proposti:

- dalla **Procura Generale presso la Corte d'Appello di *******
- dalla **parte civile ******* (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore *****)
- dalla parte civile *****

avverso **CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ******* (Sentenza del 07.11.2018)

Con esito: **RIFORMA della sentenza della Corte d'Assise di ******* (in data 03.07.2017),
assolvendo *****:

- dal reato di cui all'**art. 575 c.p.**
- dai reati di cui agli artt. **423, 425 n. 2, 61 n. 2 c.p.**

per non aver commesso il fatto.

PREMESSO IN FATTO:

Il processo trae origine dall'omicidio – avvenuto in ***** di ***** il 12.12.2013 – di *****

*****, titolare del centro estetico “*****”, il cui corpo – in gran parte carbonizzato – fu rinvenuto dai Vigili del fuoco, nel vano del suo locale dato alle fiamme, mentre giaceva riverso al suolo in posizione supina e con il capo intriso di sangue.

È opportuno rilevare, sin da subito, che la ricostruzione della complessa vicenda accertata dal Giudice di primo grado – che aveva riconosciuto la penale responsabilità di ***** ***** , amante della vittima, per tutti i reati contestati – non è stata ritenuta corretta dalla Corte d'Assise d'Appello, la quale invece – valutando come fondate le prospettazioni difensive – ha riformato la sentenza impugnata, assolvendo l'imputato per non aver commesso i fatti.

Avverso la pronuncia della Corte d'Assise d'Appello ha proposto **ricorso per cassazione**:

1) il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di *****, lamentando – ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) – la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (vizio risultante dal testo della sentenza impugnata ovvero da altri atti del processo specificamente indicati) e chiedendo, conseguentemente, l'annullamento della sentenza impugnata.

2) le Parti civili – con due distinti ricorsi – eccependo la violazione di legge, il vizio motivazionale ed il travisamento della prova.

Ai fini di una più agevole comprensione della vicenda processuale, appare opportuno ripercorrere, separatamente, i due giudizi di merito, evidenziando **la diversa – e non del tutto logica**, come si illustrerà oltre – **lettura degli elementi probatori** che ha determinato, nel giudizio di appello, il ribaltamento della sentenza di primo grado.

Giudizio di primo grado.

Con sentenza pronunciata in data 3.7.2017, la Corte d'Assise di ***** dichiarava l'imputato ***** ***** colpevole dei reati ascrittigli e - unificati gli stessi nel vincolo della continuazione - lo condannava alla pena di venticinque anni di reclusione.

La Corte d'Assise richiamava - onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità - il dato probatorio consistito, in particolare:

a) dagli **accertamenti autoptici e dalla relazione del consulente del p.m.** (Prof. X), il quale – avvalendosi del cd. Monogramma di Hensgge – ha, in primo luogo, ritenuto che la morte della vittima si fosse verificata all'incirca sei ore prima del sopralluogo (avvenuto alle ore 22.30 del 12.12.2013) e dunque, approssimativamente, intorno alle ore 16.30.

Sulla base dell'esame delle lesioni presentate dalla donna, il consulente del p.m. ha inoltre ritenuto che la morte della ***** fosse stata causata da un “*meccanismo lesivo combinato, attuato per mezzo di lesioni contusive, lesioni da arma bianca sul collo associate ad uno strozzamento terminale*”. La vittima presentava, in particolare, delle ecchimosi sul volto chiaramente prodotte da pugni o schiaffi, nonché - sull'intera superficie del collo - numerose lesioni d'arma bianca cagionate da forbici molto piccole (“*forbicine*”); il consulente escludeva, invece, la presenza di segni di violenza sessuale. Particolarmente rilevante era poi l'assenza di lesioni da difesa sulle mani della vittima, verosimilmente immobilizzate dall'aggressore.

In definitiva, il consulente del p.m. ricostruì la dinamica dei fatti nel modo che segue: dopo un'iniziale (e di brevissima durata) colluttazione con la vittima, l'aggressore atterrò la donna e si sedette a cavalcioni sul suo corpo, in corrispondenza del bacino, serrandone le mani e le braccia con le proprie gambe; da questa posizione, l'aggressore colpì ripetutamente il collo della vittima, per poi strangolarla.

- b) dagli **accertamenti del c.t. del p.m. Y**, il quale ha rilevato che *“l’incendiario ha posto in essere il suo disegno criminoso, mirato alla realizzazione di un incendio, dopo aver cosparso il materasso con un liquido accelerante di fiamma... è possibile che la sostanza infiammabile utilizzata nell’occasione possa essere compatibile con il contenuto di una bottiglia ritrovata nella porzione attigua dello stesso locale (Benzacolferri)... come sistema d’innesco, il tipo utilizzato dall’autore del delitto rientra tra gli artifici d’innesco cosiddetti “a fiamma libera” prodotto, nel caso specifico, da un accendino a gas ovvero da una “torcia” o “stoppaccio””*.

Per l’individuazione dell’orario di appiccamento, il consulente del p.m. si avvale invece di un *simulatore di incendio*, nel quale furono immessi i dati conosciuti. Tra questi, particolarmente rilevante era quello rappresentato dalle **dichiarazioni della teste *******, la quale riferì che alle ore 17.45 – affacciandosi al balcone della sua abitazione, posta al secondo piano dello stabile in cui era ubicato il centro estetico – aveva sentito una puzza di bruciato che proveniva da detto locale. All’esito dell’esperimento effettuato con il predetto simulatore, il consulente giunse alla conclusione che l’incendio era stato appiccato **piuttosto anteriormente** alle ore 17.23-17.24;

- c) dalle **fotografie** scattate dai Carabinieri di ***** – in data 18.12.2013 – che riproducevano le **mani del ******* e che documentavano la presenza sulle stesse di varie **lesioni**.

In particolare, all’esito del suo esame, il c.t. del p.m. evidenziò che: **tre lesioni** presenti sul dorso della mano sinistra (identificate, nella relazione, con le lettere A, B e D) erano esiti di *“**ustioni** indotte da un mezzo urente, ovvero da un mezzo liquido con alta densità”*; queste infatti presentavano dei contorni molto netti, caratteristica ritenuta dal consulente tipica delle ustioni; né potevano essere qualificate come ulcere – come pure sostenuto dal c.t. della difesa – che, contrariamente a quelle presenti sul dorso dell’imputato, non tendono ad una guarigione spontanea.

Le altre lesioni presenti sulle mani dell’imputato, invece, erano qualificabili come escoriazioni ed apparivano riconducibili ad unghiate e graffiature.

Dette lesioni, ad avviso del consulente del p.m., erano databili almeno cinque giorni prima dell’effettuazione delle fotografie in questione

Ebbene, proprio la rilevata presenza di tre ustioni sul dorso della mano sinistra dell’imputato, appariva – secondo la Corte d’Assise – **perfettamente compatibile con la dinamica dell’incendio**, appiccato dopo la commissione dell’omicidio ed innescato – come appurato dal c.t. del p.m. (dott. Z) – con una fiamma libera (la cera bollente delle cinque candele presenti intorno al materasso dato in fiamme, infatti, ben poteva aver prodotto le tre ustioni rilevate dal prof. X);

- d) dagli **esiti della repertazione di tracce biologiche**. In particolare:
- o **una traccia biologica** era stata repertata sulla mensola portaoggetti dello specchio del vano del bagno del centro estetico, che conteneva una miscela genetica mista (composta cioè da sangue umano e da altro fluido biologico) riconducibile all’imputato e alla vittima, non essendovi però alcuna certezza in ordine alla datazione. Tale traccia, tuttavia, non

poteva che essere stata lasciata dall'imputato quando, dopo la perpetrazione del delitto, si era recato in bagno per ripulirsi dalle tracce di sangue presenti sul suo corpo. ○ **sulle unghie e sul materiale subungueale** della vittima era stato rilevato un DNA maschile del tutto sovrapponibile a quello dell'imputato.

I consulenti della Difesa formularono diversi rilievi critici con riferimento alla relazione di consulenza redatta dal consulente del p.m.; segnatamente, si contestava che non erano state rispettate le linee guida previste in materia, le quali suggerivano di procedere al repertamento singolo di ogni unghia per evitare fenomeni di contaminazione.

La Corte d'Assise, tuttavia, ritenne che detti rilievi non fossero in alcun modo idonei a scardinare l'impianto accusatorio così come descritto, non essendovi traccia di alcuna contaminazione esterna.

In particolare, apparivano non credibili le giustificazioni tardivamente addotte in dibattimento dall'imputato, in quanto precostituite e strumentali, essendo state già anticipate nel corso di una conversazione che il ***** – dopo aver appreso i risultati degli accertamenti biologici – aveva avuto in data 24.3.2014 con un amico (tale *****). Nel corso di tale telefonata, infatti, l'imputato riferì che la vittima, oltre ad un servizio orale, quel pomeriggio gli aveva praticato “...con un ditino” – non protetto da guanto sterilizzato – una “stimolazione all'interno dell'ano... per avere piacere”. Ad avviso della Corte d'Assise, siffatte giustificazioni risultavano non solo del tutto inverosimili, ma anche offensive della memoria della vittima.

- e) dall'**esame dei tabulati** relativi alle utenze in uso alla vittima e al medesimo *****, da cui emerse che: l'ultima telefonata alla quale la donna aveva risposto si era verificata alle ore 15.39, mentre a partire dalle ore 16.03 la ***** non aveva più risposto alle altre telefonate che pure erano giunte sulle sue utenze. Tale circostanza fu ritenuta particolarmente rilevante ai fini della ricostruzione della complessiva dinamica, in quanto, nel corso delle indagini, era emerso che la vittima – poiché lavorava sporadicamente e soprattutto attraverso contatti telefonici – quando non rispondeva subito alle chiamate, aveva l'abitudine di contattare successivamente i numeri che erano rimasti registrati sul cellulare. Sicché, posto che a partire dalle ore 16.03 la ***** non aveva più risposto – né ricontattato – i numeri chiamanti, ciò dimostrava che in quei momenti era già in atto un'accesa discussione con l'imputato *****, il quale, per sua stessa ammissione, quel pomeriggio era presente nel locale.

Significativa appariva poi la serie di chiamate che – tra le ore 15.37 e le ore 15.41 – l'imputato aveva fatto verso l'utenza del suo legale, al fine di far comprendere in modo inequivocabile alla ***** che si era ormai riconciliato con la moglie.

- f) dalle **dichiarazioni del teste ******* (titolare di un'azienda di infissi ubicata quasi di fronte al centro estetico), il quale aveva riferito che verso le ore 16.45-16.50 aveva notato che le luci del locale erano accese e che al di là dei vetri satinati della porta di ingresso vi erano due ombre che “gesticolavano”; quella più bassa a destra (ossia la

vittima), in particolare, cercava di allontanare il suo interlocutore (l'altra ombra più alta, a sinistra); lo stesso teste riferì inoltre di non aver visto né uscire né entrare qualcuno;

- g) dalle **dichiarazioni dell'imputato e della di lui moglie**: l'imputato, in particolare, aveva riferito di essere stato al centro estetico per gran parte del pomeriggio e che era andato via alle ore 16.45 per raggiungere ***** a *****, dovendosi recare presso l'asilo frequentato dal figlio per l'incontro con le maestre. Prima di andare via, la ***** gli avrebbe detto che aspettava un cliente per le ore 17.15-17.30. Quindi, allontanatosi dal centro estetico, aveva contattato telefonicamente sua moglie ***** ***** per chiederle di andare a prenderlo a ***** di ***** con la sua autovettura. Incontratosi con la moglie, si erano diretti insieme a ***** a *****; dapprima si erano recati presso la loro abitazione (per consentire alla moglie di cambiarsi) per poi dirigersi verso l'edificio scolastico, ove giunsero verso le 18.15-18.20.

A quel punto, sempre secondo quanto da lui riferito, ***** rimase a bordo dell'autovettura, mentre la moglie si diresse verso l'edificio, per poi ritornare subito indietro in quanto era terminato l'orario di ricevimento. L'imputato riferì di essersi recato, a quel punto, "*a pagare i vermi*" presso il negozio "***** *****", per poi ricontattare la moglie alle ore 18.22 (senza ottenere risposta); alle successive 18.33, quest'ultima lo ricontattò per sapere dove si trovava. Dopo essere andata a prelevare il marito presso il negozio, i due si recarono a ***** per fare rifornimento di gas all'autovettura per poi, tornati a ***** , raggiungere la loro abitazione.

Le dichiarazioni rese dall'imputato risultavano tuttavia **smentite** in numerosi punti:

- dai tabulati emergeva infatti che l'imputato aveva chiamato la moglie alle ore 17.02 e quindi, incomprensibilmente, a distanza di più di un quarto d'ora dal momento dell'asserito allontanamento dal centro estetico;
- durante i ripetuti contatti fra i due coniugi, l'utenza cellulare dell'imputato aveva sempre agganciato la cella sita nella via Bruno Calvani di ***** di ***** , la quale copriva la zona in cui insisteva il centro estetico della vittima; quella della ***** , invece, aveva dapprima agganciato celle di ***** e poi quelle di ***** di ***** (in quanto si stava avvicinando al luogo fissato per l'incontro con il marito); l'utenza cellulare della ***** , alle ore 17.48, aveva agganciato la cella di "via Pirandello c/o Stadio di ***** a *****", quindi l'incontro tra l'imputato e la moglie doveva essere collocato successivamente alle ore 17.26 (quando la donna aveva contattato il marito per sapere in quale preciso luogo dovevano incontrarsi) ed anteriormente alle ore 17.48 (quando gli stessi erano sicuramente già giunti a *****).

Ad avviso dei primi giudici, la chiamata fatta dall'imputato alle ore 17.02 segnava il momento in cui questi – avendo già portato a termine l'omicidio e trovandosi ancora all'interno del centro estetico – cercava di contattare la moglie per farsi prelevare; in quel momento, l'incendio non era ancora stato appiccato;

- mendaci erano le dichiarazioni rese dall'imputato in ordine ai motivi che lo avevano indotto a contattare telefonicamente la moglie per chiederle di andare a prenderlo a

***** di *****; tuttavia, se avesse voluto davvero arrivare per tempo all'incontro con le maestre del figlio, avrebbe potuto tranquillamente prendere il treno in partenza da ***** di ***** alle ore 17.04;

- l'affermazione dell'imputato secondo cui, dopo essere arrivati a ***** a ***** e dopo una sosta presso la loro abitazione, unitamente alla moglie, si era portato presso l'istituto scolastico era smentita dalle dichiarazioni della bidella ***** *****, la quale riferì di aver visto, verso le ore 18.30 di quel pomeriggio, soltanto la *****;
- quanto ai contatti telefonici avvenuti alle ore 18.22 ed alle ore 18.33, l'utenza dell'imputato aveva agganciato la cella che copriva la zona in cui insisteva la sua abitazione; risultava smentita dunque l'affermazione dell'imputato secondo cui a quell'ora aveva contattato la moglie dalla "stradina per andare giù al *****".
- falsa era l'affermazione dell'imputato secondo cui la vittima era in attesa di un cliente per le ore 17.15-17.20, in quanto tale circostanza era smentita dalle dichiarazioni di coloro che quel pomeriggio avevano avuto contatti telefonici con la *****;
- false erano altresì le dichiarazioni rese dall'imputato con riferimento ai motivi per i quali aveva più volte cercato di contattare l'utenza del proprio legale;
- la madre e l'amica di vecchia data della vittima avevano riferito che l'imputato aveva loro detto di aver lasciato il centro estetico verso le ore 17.00 e di essere tornato a casa con il treno (evidente il tentativo di sviare i sospetti dalla propria persona!) Anche le dichiarazioni rese da ***** ***** (sostanzialmente coincidenti a quelle dell'imputato) apparivano smentite in più punti; in particolare:
- era falsa l'affermazione della teste secondo cui, una volta giunti a ***** , e dopo una sosta presso la loro abitazione, insieme con il marito avevano raggiunto l'edificio scolastico frequentato dal figlio;
- rilevante era anche quanto riferito dalla ***** in ordine alle lesioni presenti sulle mani dell'imputato, avendo escluso che il ***** presentasse tali lesioni già nel momento in cui era stato prelevato a ***** di ***** (tentativo di aiutare il marito ad eludere le investigazioni);

h) in ordine alle dichiarazioni rese da ***** ***** e da sua nipote ***** *****

(ritenute fondamentali, in appello, ai fini dell'assoluzione dell'imputato), la Corte d'Assise ha rilevato che **le stesse risultavano smentite dalle risultanze dei tabulati telefonici.**

Il ***** , infatti, aveva dichiarato che **alle ore 18.20** del 12.12.2013, dopo aver chiuso il suo studio artistico, in compagnia della nipote minorenni, si era recato a prelevare la propria autovettura Renault Scenic che, come normalmente avveniva, era stata parcheggiata quasi di fronte al centro estetico della vittima. Nell'occasione, i testi riferirono di aver visto la ***** – intenta a fumare sulla soglia del suo locale.

Senonché, dai tabulati telefonici risultava che, alle ore 18.21 del 12.12.2013, era stata effettuata una chiamata con l'utenza cellulare in uso al ***** che aveva agganciato non già una cella di ***** di ***** , ma in una sitta nella via Vittorio Veneto di ***** . Da ciò si desumeva quindi che i testi non potevano essere presenti, nel luogo del delitto,

appena un minuto prima, come invece da loro riferito. I fatti da loro narrati, pertanto, si erano in realtà verificati in una circostanza del tutto diversa.

In sintesi, all'esito della complessa istruttoria dibattimentale, la Corte d'Assise ha ritenuto – sulla base di plurimi ed univoci elementi indiziari – che il ***** avesse commesso i delitti ascrittigli, rimarcando a tal fine, soprattutto, il **movente** e l'**alibi falso** del predetto. L'imputato, infatti, intratteneva con la vittima una relazione sentimentale extraconiugale che – proprio quel pomeriggio – intendeva troncare, suscitando la reazione della donna da cui è scaturito il litigio, culminato nell'omicidio. Del resto, *****:

- risultava essere l'unico soggetto che sicuramente si trovava sulla scena del delitto e l'ultima persona che abbia certamente visto la vittima ancora in vita;
- si era allontanato dal centro estetico in orari compatibili con quelli del delitto e del successivo incendio del locale;
- si era creato, subito dopo, con la complicità della moglie, un alibi, smentito dalle risultanze probatorie.

Giudizio di secondo grado.

Con sentenza pronunciata in data 03.07.2017, la Corte d'Assise d'Appello di ***** – in riforma della sentenza di primo grado – ha assolto ***** dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

A seguito degli accertamenti peritali – disposti ai sensi dell'art. 603 c.p.p. – è risultato che il giorno 12 dicembre 2013, **tra le ore 18.14 e le ore 18.16, i testi ***** e ***** si trovavano effettivamente** in ***** di *****₁ presso l'esercizio commerciale “***** ***** *****” sito a **breve distanza dalla sede del centro estetico** gestito dalla vittima.

Tale circostanza, in particolare, è stata ricostruita attraverso le videoriprese realizzate mediante l'apposito impianto all'epoca installato all'interno del predetto esercizio adibito a bar, la cui registrazione ha sostanzialmente confermato l'indicazione dell'orario riportata in corrispondenza delle immagini.

L'approfondimento istruttorio ha altresì consentito di appurare l'erroneità della localizzazione del telefono cellulare in uso al *****, alle ore 18,21 del 12.12.2013 nell'ambito di una cella telefonica riconducibile al territorio della città di *****₁, che nel giudizio di primo grado, aveva portato ad una valutazione di incompatibilità con la dichiarata presenza di detti testimoni nel Comune di ***** di *****.

Ebbene, proprio la “**dimostrata attendibilità**” delle dichiarazioni rese dai testi ***** e ***** ha spinto la Corte d'Assise d'Appello a ritenere che l'omicidio di ***** ebbe a verificarsi nei momenti di poco successivi alle ore 18.20 del 12.12.2013, e dunque in un arco temporale in cui l'imputato ***** si trovava sicuramente in ***** a *****.

Secondo la Corte d'Assise d'Appello, gli ulteriori elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di responsabilità in primo grado – tra cui, in particolare, “*le risultanze dell'accertamento autoptico e dell'accertamento relativo all'incendio*” non sarebbero tali da supportare la condanna dell'imputato.

Un ulteriore elemento ritenuto dai Giudici di secondo grado dirimente ai fini del giudizio di assoluzione dell'imputato era rappresentato dalla **presenza di capelli femminili tra le mani insanguinate della vittima**, che – secondo la sentenza impugnata – delineerebbe “*uno scenario completamente diverso ed in alcun modo esplorato*”.

Sul punto, in particolare, nella motivazione della pronuncia impugnata, si fa riferimento ad una situazione – prospettata dalla Difesa – di cui “parlarono all'epoca i giornali” (alla cui produzione si oppose il p.g.); stando a tali notizie, “*la vittima aveva presentato denuncia nei confronti dei gestori di un centro massaggio di ***** per induzione alla prostituzione e violenza sessuale e, proprio qualche giorno dopo la verifica dell'omicidio, avrebbe dovuto essere sentiti dagli inquirenti*”; sempre sulla base di quanto riportato sui giornali, la ***** era stata minacciata da alcune donne perché ritrattasse le proprie accuse.

Si legge, in sentenza, che “... *indagini svolte nella direzione indicata dalla difesa probabilmente avrebbero consentito di acquisire elementi di rilievo*”, e che pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, “*il compendio indiziario grave, preciso e concordante ravvisato dai primi giudici non appare sussistente*” (pag. 129 sentenza).

Ebbene, tanto premesso in ordine allo svolgimento e agli esiti dei due giudizi di merito, quest'Ufficio

OSSERVA CHE

*i ricorsi presentati dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di ***** e dalle Parti civili costituite debbano essere accolti, posto che la motivazione della sentenza impugnata risulta affetta da vizi logici e motivazionali, derivanti dalla omissione e dal travisamento della portata probatoria di taluni, determinanti, elementi indiziari.*

In particolare, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata appare illogica e carente, in primo luogo, laddove ha affermato che – risultando ormai accertato che i **testi ***** e ******* si trovassero, tra le ore 18,14 e le ore 18,16 del giorno del delitto, presso il bar “***** *****” (ubicato nei pressi del centro estetico della vittima) – non poteva che attribuirsi una piena ed incondizionata attendibilità al narrato dei predetti testi, con riferimento in particolare alla circostanza che essi abbiano potuto vedere, ancora in vita, la vittima verso le ore 18.20.

È evidente, infatti, come la Corte d'Assise d'Appello - nella valutazione dell'attendibilità intrinseca delle deposizioni in esame - abbia del tutto omesso di compiere un puntuale vaglio di affidabilità, anche in ragione delle rilevanti incertezze e vuoti di memoria (cfr. verbale ud. del 16.01.2017) reiteratamente manifestati in sede di esame dibattimentale (soprattutto in

relazione alla circostanza, di maggior rilievo in questa sede, costituita **dall'asserito incontro con la vittima proprio verso le ore 18,20** di quel giorno) nonché delle evidenti contraddizioni con gli altri elementi indiziari accertati, nel processo, con il carattere della certezza.

Siffatte incertezze ed incongruenze – peraltro, in gran parte ammesse dallo stesso teste – sono state giustificate dalla Corte territoriale, in modo del tutto illogico ed approssimativo, e cioè, da un lato, facendo un generico riferimento “*al tempo trascorso dal momento dei fatti*”, e dall'altro, colmando le macroscopiche lacune con un mero rinvio alle precedenti informazioni rese dalla polizia giudiziaria.

Sul punto, appaiono altresì pienamente condivisibili le perplessità evidenziate dal Procuratore generale ricorrente, il quale ha invero correttamente rimarcato l'anomalia del comportamento tenuto dal ***** che, già il giorno successivo al delitto, rilasciò un'intervista videoregistrata ad una testata giornalistica, riferendo del famoso incontro con la ***** (visionata nel corso del processo di appello) senza tuttavia informare immediatamente gli inquirenti.

D'altronde, la stessa Difesa dell'imputato, nei motivi di appello, sosteneva che l'orario in cui i testi ***** e ***** avrebbero visto la ***** fosse da anticipare di un'ora rispetto a quella riferita dai testi medesimi.

Premesso, inoltre, che – come precisato dal perito – la mappatura attuale delle celle è diversa a quella risalente all'epoca dei fatti (sicché non è possibile compiere attendibili verifiche ai fini della localizzazione), occorre altresì rilevare che la motivazione della sentenza di primo grado s'appalesa come ancor più lacunosa ed illogica in ordine alla valutazione degli elementi estrinseci alle deposizioni dei predetti testi, che sconfessano la tesi secondo cui la ***** fosse ancora in vita alle ore 18,20.

Sul punto, si richiamano le puntuali e condivisibili osservazioni già svolte dal Giudice di primo grado in relazione alle **dichiarazioni rese dai testi ***** e ******* ***** (la quale aveva dichiarato di aver sentito la “puzza di bruciato” già alle ore 17,45!), confortate, peraltro, da un dato oggettivo – incomprensibilmente trascurato dalla Corte d'Assise d'Appello – costituito da un contatto telefonico, **alle ore 18,12**, intervenuto tra l'utenza installata presso l'abitazione del ***** e quella del marito della sorella del teste – tale ***** – proprietaria del locale detenuto in locazione dalla *****.

Il ***** , in particolare, ha precisato che quella telefonata era stata fatta non da lui personalmente, ma dall'altra sorella ***** per informare ***** ed il marito quando ormai era stata accertata la provenienza della puzza di bruciato e l'incendio in atto.

Ed invero, la ricostruzione della dinamica dell'incendio effettuata alla luce delle dichiarazioni del ***** e della ***** appare radicalmente incompatibile con l'esistenza in vita della ***** alle ore 18,20 circa di quel giorno.

Non si comprende come, al contrario, la Corte d'Assise d'Appello abbia dubitato del narrato dei predetti, che, al contrario, risulta logico, coerente e del tutto aderente alle risultanze processuali in atti; il fatto che il ***** ed i suoi familiari abbiano preferito informare prima i proprietari del locale (tentando ripetutamente di rintracciare la *****) per poi rintracciare

i Vigili del fuoco non può infatti giustificare, di per sé, seri dubbi di inattendibilità della dichiarazione resa dal ***** quanto alla già avvenuta constatazione del fuoco.

Ancora, risulta accertato che la chiamata ai Vigili del Fuoco fu inoltrata alle ore 18.27 (cfr. verbale), e quindi – soltanto 7 minuti dopo l’asserito – ed alquanto inverosimile – incontro tra la vittima ed i testi ***** e *****.

Tenuto conto di tale dato – oggettivo ed incontrovertibile – appare evidente l’implausibilità e l’insostenibilità razionale della perpetrazione del delitto in un arco di tempo così limitato. Osservazioni analoghe, del resto, erano già state segnalate nella requisitoria del Procuratore generale, nei cui confronti la sentenza impugnata ha tuttavia completamente omesso di confrontarsi.

Passando all’esame degli **altri rilevanti elementi indiziari** – manifestamente trascurati o travisati dal Giudice del gravame – vengono in rilievo:

- le **lesioni** rilevate sulle mani dell’imputato, qualificate dal c.t. del p.m., come esiti di unghiate, graffiature ed ustioni, del tutto compatibili con la dinamica dei fatti; incomprensibilmente, la Corte d’Assise d’Appello ritiene che dette lesioni siano in realtà riconducibili alla violenza reazione autolesionista che l’imputato avrebbe avuto poco dopo essere venuto a conoscenza della morte della donna. Ebbene, siffatte argomentazioni – sostanzialmente riprodotte dei rilievi difensivi – appaiono palesemente illogici e, soprattutto, contrastanti con la documentazione fotografica in atti, dalla quale si evince chiaramente che le lesioni non sono localizzate sulle nocche e sulla parte superiore esterna delle dita delle mani (come sarebbe stato se si fossero prodotte per l’azione di pugni), ma sui dorsi delle mani e addirittura su un avambraccio del *****.
- quanto alle **tracce biologiche**, la motivazione della Corte appare manifestamente carente ed incongrua, dal momento che si limita ad affermarne la non rilevanza dal momento che il ***** era notoriamente l’amante della ***** e che quindi si tratteneva spesso nel centro estetico, recandosi anche nel bagno.

È evidente come una giustificazione di tal fatta non possa in alcun modo ritenersi esaustiva, tenendo conto, in particolare, di quanto invece logicamente sostenuto dai Giudici di primo grado in relazione agli incoerenti tentativi di giustificazione provenienti dal ***** (v. sopra).

D’altronde, inspiegabilmente, la sentenza omette del tutto di confrontarsi con il fatto – incontestato – che **nessuna altra traccia biologica, riconducibile a persone diverse, sia stata rilevata** in sede di indagini – così avvalorando ulteriormente la tesi secondo cui il ***** sia stato l’unico presente sulla scena del delitto.

Si richiamano inoltre, integralmente, le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado in ordine alle mendaci e precostituite giustificazioni addotte dall’imputato – facendo riferimento ad un asserito “massaggio prostatico”, praticato dalla vittima con il “ditino” – in ordine alle tracce di DNA rinvenute, a ben vedere, su varie unghie delle dita di ciascuna delle mani della *****.

- si rimarca, ancora, la carenza e la contraddittorietà della motivazione sulla **testimonianza del *******, dalla quale la Corte d'Assise d'Appello ha inspiegabilmente dedotto un elemento di conferma circa l'affermazione dell'imputato di essersi allontanato dal centro estetico "*****" verso le ore 16.45. Al contrario, dal tenore delle dichiarazioni rese dal teste emerge che le *due ombre discutevano animatamente*, e che la persona più bassa muoveva una mano come per allontanare l'altra, sospingendola.
- carente ed illogica risulta altresì la motivazione della sentenza impugnata laddove si è limitata a disattendere la ricostruzione del **movente dell'omicidio** così come operata dai primi Giudici rilevando che in realtà la ***** aveva deciso di cessare la sua attività e di trasferirsi all'estero, e che quindi avrebbe accettato la decisione dell'imputato di interrompere la relazione. È bene evidenziare, tuttavia, che il teste ***** non parla affatto di una decisione già presa dalla ***** , ma anzi la esclude, riferendosi soltanto ad una mera eventualità da lei prospettata.
- la sentenza **omette poi di confrontarsi con tutta un'altra serie di elementi** – desumibili da varie prove dichiarative e dati del traffico telefonico – che smentiscono, in modo evidente, le dichiarazioni del ***** e della moglie ***** , di cui invece ha debitamente dato conto la sentenza di primo grado;
- quanto al rinvenimento di **capelli femminili tra le mani insanguinate della vittima**, si rinvia alle condivisibili considerazioni svolte dal PG ricorrente. Nello specifico, si tratta di nove capelli di notevole lunghezza, forma ondulata e colore castano rossiccio, artificialmente colorati, aventi caratteristiche comuni, nonché di un altro capello di colore castano, avente lunghezza molto inferiore e caratteristiche diverse.
La Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto che i nove capelli più lunghi appartenessero ad un soggetto di sesso femminile, diverso dalla ***** - "*in quanto quest'ultima aveva i capelli scuri*" – identificabile, piuttosto, nella sua antagonista e, dunque, nella sua assassina.
In realtà, per quanto emerge dalla suddetta consulenza tecnica biologica, i capelli repertati erano di colore castano rossiccio e non semplicemente rossicci; il castano, del resto, non può essere considerato un colore chiaro, e soprattutto: manca, in motivazione, il riferimento a talune fotografie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, che ritraggono la ***** , in epoca non molto precedente al delitto, con i capelli castani e con riflessi rossicci; viene del tutto trascurato il decimo capello repertato, notevolmente più corto e di forma ondulata;
- **particolarmente problematica risulta poi la questione** relativa alla "**situazione di cui parlarono all'epoca i giornali**", per cui la vittima aveva presentato denuncia nei confronti dei gestori di un centro massaggio di ***** per induzione alla prostituzione e violenza sessuale e, proprio qualche giorno dopo la verifica dell'omicidio, avrebbe dovuto essere sentita dagli inquirenti; sempre sulla base di quanto riportato sui giornali, la ***** era stata minacciata da alcune donne perché ritrattasse le proprie accuse.

L'istanza tesa ad ottenere l'acquisizione di un articolo di stampa – formulata dalla difesa nel corso delle proprie conclusioni – **veniva respinta** dalla Corte d'Assise d'Appello con apposita **ordinanza del 7.11.2018**; e tuttavia, **pur non risultando agli atti del processo**, tale documento viene utilizzato nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto apparentemente indicativa di una ricostruzione alternativa – rimasta “inesplorata” – della vicenda in esame.

È necessario rilevare, inoltre – come opportunamente evidenziato dal Procuratore generale – che si tratta soltanto di un mero articolo di stampa e che non è stata acquisita agli atti neppure la fantomatica denuncia.

IN DEFINITIVA, nel caso in esame, la Corte d'Assise d'Appello – come ha correttamente rilevato la parte pubblica ricorrente – ha omissso di confrontarsi, in modo logico ed adeguato, con alcuni elementi di prova decisivi, richiamati nei ricorsi, documentati dagli atti processuali ad esso allegati e già contenuti nella sentenza di condanna di primo grado.

Premesso, infatti, che - secondo il costante insegnamento della Giurisprudenza di legittimità - il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado deve comunque *“offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata”* (ex multis, Cass., S.U. n. 14800 del 21/12/2017), ritiene quest'Ufficio che la motivazione della sentenza impugnata non sia dotata di una forza persuasiva tale da superare la difforme decisione del Tribunale. Correttamente, pertanto, i ricorrenti evidenziano il peso probatorio di tutte le contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni dei testi ***** e *****, messe in luce dalla sentenza del Tribunale e delle quali la Corte non ha tenuto debitamente conto.

Invero, i due elementi “nuovi” ritenuti decisivi dalla Corte d'Assise d'Appello – filmato della telecamera e l'esatta ubicazione della cella telefonica – lungi dal dimostrare che i suddetti testi abbiano effettivamente visto la vittima, il giorno del delitto, alle ore 18.20 - dimostrano soltanto che gli stessi si erano recati presso il bar “*****”, e che successivamente (alle ore 18.16), ne erano usciti per raggiungere la loro autovettura.

Non è spiegata, alla luce delle premesse fin qui evidenziate e trascurate dalla sentenza impugnata, la ragione per la quale il Giudice del gravame abbia ritenuto che tali testimonianze – illogicamente dotate di un'assoluta attendibilità – siano tali da disarticolare completamente l'intero ragionamento probatorio avvalorato dalla sentenza di primo grado, non essendo, al contrario, dotati di alcuna forza dimostrativa decisa ed incontestabile, soprattutto a fronte di plurimi e convergenti elementi probatori di conferma.

L'insieme di questi dati processuali, trascurati – o, comunque, palesemente fraintesi – dalla decisione impugnata e segnalati in ricorso (come già nella sentenza di primo grado) impone, ad avviso di quest'Ufficio, un nuovo esame di merito, finalizzato ad una loro più compiuta analisi.

P.Q.M.

Alla luce delle considerazioni esposte si conclude chiedendo:

- in accoglimento dei ricorsi, l'**annullamento con rinvio** della sentenza

Il Sostituto Procuratore Generale dott.
Ettore Pedicini